


I VEICOLI ABBANDONATI E FUORI USO

Relatore

Comm. Capo dott. Mauro Bradanini
Comandante della Polizia Locale
Del Comune di Sondrio



15 dicembre 2009

Sala Consiglio

Assemblea Provinciale



Normative di riferimento

- ☑ D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152;
- ☑ D. M. 22 ottobre 1999, n° 460;
- ☑ D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, artt. 103, 159, 193 e 215 ;
- ☑ D. Lgs. 24 giugno 2003, n° 209
- ☑ D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n. 88, S.O.



183. Definizioni.

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti [\(265\)](#);

183. Definizioni

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

183. Definizioni

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato *B* alla parte quarta del presente decreto;

183. Definizioni

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

183. Definizioni

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato *B* alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato *C* alla medesima parte quarta;

183. Definizioni



183. Definizioni

m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

I rifiuti depositati **non devono contenere**:

- policlorodibenzodiossine,
- policlorodibenzofurani,
- policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm),
- policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

183. Definizioni

***m)* deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

183. Definizioni

***m)* deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

183. Definizioni

m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

183. Definizioni

***n)* frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

***o)* frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

183. Definizioni

p) **sottoprodotto**: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a*), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

183. Definizioni

3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3);
5. abbiano un valore economico di mercato;

183. Definizioni

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-*bis*;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

183. Definizioni

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'*allegato 2 del D.Lgs. 217/2006* e successive modifiche e integrazioni;

183. Definizioni

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera *b*);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *ff*);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera *a*);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera *d*), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

183. Definizioni

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. 28.08.1997, n° 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada

184. Classificazione

RIFIUTI

```
graph TD; RIFIUTI --> Rifiuti_Urbani[Rifiuti Urbani]; RIFIUTI --> Rifiuti_Speciali[Rifiuti Speciali]; Rifiuti_Urbani --> Box[Secondo le caratteristiche di pericolosità sono classificati in:]; Rifiuti_Speciali --> Box;
```

Rifiuti Urbani

Rifiuti Speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità sono classificati in:

- **rifiuti pericolosi**
- **rifiuti non pericolosi.**

Rifiuti solidi Urbani



184. Classificazione

Rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera *g*);
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

184. Classificazione

Rifiuti urbani

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *e)* ed *e)*.

Rifiuti Speciali



184. Classificazione

Rifiuti Speciali

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio
4. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

Rifiuti Speciali

5. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
6. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
7. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
8. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
9. il combustibile derivato da rifiuti;

Rifiuti Speciali

Sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato *D* alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati *G*, *H* e *I* alla medesima parte quarta

192. Divieto di Abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

192. Divieto di Abbandono

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, **chiunque viola** i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco **dispone** con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

192. Divieto di Abbandono

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio **entro novanta giorni** dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5;
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'*articolo 159 del C.d.S.*, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'*articolo 215 del predetto C.d.S.*
10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal D. L.vo 209/03

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n° 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

255. Abbandono di rifiuti

Comma 1°:

Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 105,00 (centocinque/00) € a 620,00 (seicentoventi/00) euro.**

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00(venticinque/00) a € 155,00 (centocinquantacinque/00)**

255. Abbandono di rifiuti

Comma 2°:

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 260,00 (duecentosessanta/00) a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00)**

255. Abbandono di rifiuti

Comma 3°:

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena **dell'arresto fino ad un anno**. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

256. Competenza e giurisdizione

Comma 1°:

Fatte salve le altre disposizioni della L. 689/81 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede **la provincia** nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

256. Competenza e giurisdizione

Comma 2°:

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'*articolo 23 della L. 689/81*.

Comma 3°:

Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Comma 1°:

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto **sono devoluti alle province** e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Comma 2°:

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'*articolo 23 della L. 689/81*;

Comma 3°:

Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

D.M. 22-10-1999 n. 460

Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

Publicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1999, n. 287.



Comma 1°/1

Gli organi di polizia stradale di cui all'*articolo 12 del D.Lgs. 28592*, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'*articolo 8 del D.P.R. 571/82*, tra quelli autorizzati ai sensi dell'*articolo 46 del D.Lgs. 05.02.1992*.

Comma 1°/2

Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile

Comma 1°/3

Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del Codice della Strada, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2.

Comma 2°/1

Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della Strada, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto

Comma 2°/2-3

Delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento, l'organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile; il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento

Comma 2°/4-5

Trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.

Comma 3°/1-2

La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, nonché i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa è determinata, distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di criteri forfettari correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo.

L'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa.

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Codice della Strada

**Publicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n.
114, S.O.**



159. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Comma 1°:

La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo devono comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe ;

Comma 2°:

Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo

103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Comma 5°:

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 (centocinquantacinque/00) a € 624,00 (seicentoventiquattro/00). ;

159. Rimozione e blocco dei veicoli

Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli;

1. nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
2. nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
3. in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
4. quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo

159. Rimozione e blocco dei veicoli

Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

159. Rimozione e blocco dei veicoli

In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

159. Rimozione e blocco dei veicoli

La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo 1, sezione 11, del titolo VI.

Gli organi di polizia possono, altresì procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.;
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 (settecentosettantanove/00) a € 3.119,00 (tremilacentodiecannove/00)

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2.

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

4. Bis - Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice

215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201;
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma precedente sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione

215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201;
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento

215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso dal prefetto, a norma dell'art. 203.

**D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209
Attuazione della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2003, n. 182,
S.O.**



Art. 3/1° comma - Definizioni

- a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M_1 ed N_1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
- b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'*articolo 6 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997*, e successive modifiche;
- c) «detentore» il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
- d) «produttore», il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;

Art. 3/2° comma - Definizioni

Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera *b*):

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono

Art. 5 - Raccolta

Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6

Art. 5 - Raccolta

A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.

Art. 5 - Raccolta

I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale

Art. 5 - Raccolta

- Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso;
- Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

Art. 5 - Raccolta

Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo

Art. 5 - Raccolta

Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo

Art. 5 - Raccolta

La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso

Art. 5 - Raccolta

- Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
- Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del Codice della Strada

Art. 5 - Raccolta

- Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'*articolo 159 del C.d.S.*, nel caso di demolizione ai sensi dell'*articolo 215/4° del citato C.d.S.*
- Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso

Art. 5 - Raccolta

- I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale;
- I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D. Lgs. 22/2007

Art. 5 - Raccolta

Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L. 122/1992, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta

Art. 13 - Sanzioni

- Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00;
- Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Art. 13 - Sanzioni

- In caso di mancata consegna del certificato di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà;
- Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Art. 13 - Sanzioni

- Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000,00 a € 100.000,00;
- In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 25.000,00;

Art. 13 - Sanzioni

- Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 3.000,00 a € 18.000,00;
- Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-*bis* del D.Lgs 2297.

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n.
227, S.O.**

Ruolo e attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia.



Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale .

comma 1°: Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale .

comma 2°: Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza;

comma 3°: Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale .

comma 4°: Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ;

comma 4/bis°: Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale .

comma 5°: Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento ;

comma 5/bis°: Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale .

comma 6°: In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4;

comma 7°: Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale .

comma 8°: Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo ;

comma 9°: Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale

comma 10°: Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale .

comma 11°: Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento ;

comma 12°: Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco

SENTENZE DI CASSAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

➤ Corte di Cass., Sez. III, 2306.2005, n° 33789
..secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D. L.gs. 209/2009, con il quale è stata recepita la direttiva 2000/53/Ce, deve essere considerato “veicolo fuori uso” di cui il proprietario si disfi i abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in **area privata**.

SENTENZE DI CASSAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Corte di Cass., Sez. III, 22 luglio 2005, n° 30403

..Come già condivisibilmente ritenuto da questa sezione, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 209/2003, con cui è stata recepita la direttiva CE/53/2000, deve considerarsi fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfaccia, sia quello destinato alla demolizione ufficialmente privato della targa di immatricolazione, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono. In tal caso, va applicato l'art. 256, 2° c., del D. Lgs. 152/2006.

SENTENZE DI CASSAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Corte di Cass., Sez. III, 15 maggio 2009, n° 20424

..La decisione impugnata non risulta, infatti, censurabile posto che ha dato ampiamente conto del fatto che dal verbale di sequestro era evincibile lo stato di elevato degrado del veicolo sì da non poter essere più circolante. A tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico, è, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di *res nullius*, bensì in quello traslato – funzionale – di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita.

SENTENZE DI CASSAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Corte di Cass., Sez. III, 17 giugno 2004, n° 27282

L'art. 3 del D. Lgs. 209/2009 considera il veicolo “*fuori uso*” un rifiuto sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata. Il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso.

SENTENZE DI CASSAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Corte di Cass., Sez. III, 18 giugno 2007, n° 23790

L'art. 3 del d. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicolo fuori uso, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in area privata.

(cfr. Cassazione 21963 del 2005; 33789 del 2005)

SENTENZE DI CASSAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Corte di Cass., Sez. III, 7 novembre 2008, n° 41835

L'attività di raccolta di veicoli fuori uso e di rottamazione, costituisce attività di gestione di rifiuti anche se finalizzata all'attività di autoriparatore e se svolta in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, 1° c., del D.Lgs. 22/1997, atteso che anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2003, in attuazione della dir. 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, il centro di raccolta deve esser autorizzato alla stessa stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso.

SENTENZE DI CASSAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Corte di Cass., Sez. III, 9 maggio 2002, n° 16249

Per la configurabilità del reato di discarica abusiva costituita da veicoli fuori uso di cui all'art. 51, 3° c., del D.Lgs 22/1997, (trasfuso nell'art. 256, 3° c., del D.Lgs. 152/2006) non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile del sito a causa dei tempi di giacenza, ma è necessario che vi siano modalità di stoccaggio tali da creare infiltrazioni di oli usati o altro nel terreno, oppure altre forme di inquinamento ambientale.

Principali violazioni in materia di veicoli abbandonati ed altre fattispecie ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003 (veicoli appartenenti alla categoria M1, N1, di cui alla direttiva 70/156/CE e veicoli a motore a tre ruote così come definiti dalla direttiva 2002/24/CE con esclusione dei tricicli a motore) .



Abbandono di veicolo/rifiuto su AREA PUBBLICA (così come definita dall'art. 2 C.d.S.)

- **Norma violata:** art. 13 comma 2 D. Lgs. n. 209/2003 in relazione alle previsioni di cui all'art. 5 comma 1
- **Sanzione pecuniaria:** da € 1.000,00 a € 5.000,00
Pagamento misura ridotta € 1.666,00
- **Autorità competente e devoluzione dei proventi:**
Provincia
- **Obbligo di rimozione:** si applicano le procedure di cui al D. M. n. 460/99

Abbandono di veicolo/rifiuto su AREA PRIVATA O DEMANIALE

- **Norma violata:** art. 13 comma 2 D. Lgs. n. 209/2003 in relazione alle previsioni di cui all'art. 5 comma 1
- **Sanzione pecuniaria:** da € 1.000,00 a € 5.000,00, Pagamento misura ridotta € 1.666,00
- **Autorità competente e devoluzione dei proventi:** Provincia
- **Obbligo di rimozione:** si applicano le previsioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006.

N.B. Parte della dottrina ritiene che per poter procedere all'emanazione dell'Ordinanza di rimozione ed avvio al recupero sia indispensabile contestare anche l'art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006

- **Norma violata**: mancata consegna del certificato di rottamazione al detentore del veicolo ai sensi dell'art. 5 commi 6 e 7 D. Lgs. n. 209/2003
-
- **Sanzione pecuniaria**: da € 300,00 a € 3.000,00
Pag. misura ridotta. € 600,00
-
- **Autorità competente e devoluzione dei proventi**:
Provincia

Norme violate: art. 5 commi 8, 9, 10 e 11 D. Lgs.
n. 209/2003

1. Mancata cancellazione del veicolo dal P.R.A. o mancata restituzione allo stesso della targa o dei documenti del veicolo a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o succursale della casa costruttrice;
2. trattamento del veicolo da parte del gestore del centro di raccolta prima della cancellazione del veicolo dal P.R.A.;
3. mancata annotazione da parte del titolare del centro di raccolta, del concessionario o succursale della casa costruttrice o del titolare di altro luogo di custodia della consegna del veicolo, delle targhe e

Norme violate: art. 5 commi 8, 9, 10 e 11 D. Lgs.
n. 209/2003

- **Sanzione pecuniaria**: da € 1.000,00 a €5.000,00
Pagamento in misura ridotta: € 1.666,66
- **Autorità competente e devoluzione dei proventi**:
Provincia

Violazioni in materia di veicoli abbandonati ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006



Abbandono di veicolo/rifiuto su AREA PUBBLICA (così come definita dall'art. 2 C.d.S.)

- Norma violata: art. 192, 231 e 255 D. Lgs. n. 152/2006
- **Sanzione pecuniaria:** da € 105,00 a € 620,00 pagamento in misura ridotta. € 206,00
- **Autorità competente e devoluzione dei proventi:**
Provincia
- **Obbligo di rimozione:** si applicano le procedure di cui al D. M. n. 460/99

N.B. Nel caso in cui l'illecito sia commesso da titolari di imprese e responsabili di enti si applicano le previsioni di cui all'art. 256 comma 2 D. Lgs. n. 152/2006: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi o arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi¹¹⁶

Individuazione delle procedure per il recupero dei veicoli abbandonati e applicazione delle relative sanzioni.



Ipotesi A: Veicolo nei confronti del quale sussiste la presunzione di abbandono su area ad uso pubblico (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

- Riconcontro puntuale delle condizioni che fanno presumere lo stato di abbandono (assenza di parti essenziali del veicolo, assenza della targa o altri elementi da cui desumere lo stato di abbandono).
- Redazione del verbale di constatazione (ispezione), rilevazione di eventuali violazioni alle norme del C.d.S. (non solo delle norme di comportamento), accertamento che nei confronti del veicolo non sia pendente denuncia di furto
- Rimozione del veicolo e conferimento ad un centro di raccolta;

Ipotesi A: Veicolo nei confronti del quale sussiste la presunzione di abbandono su area ad uso pubblico (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

- Notificazione del degli atti (verbale di constatazione ed eventuali verbali di violazione alle norme del C.d.S.) al proprietario se identificabile;
- Se nei sessanta giorni successivi il proprietario rivendica il veicolo, nei suoi confronti si procede alla contestazione delle sole violazioni al C.d.S. (e non anche le violazioni di cui all'art. 255 D. Lgs. n. 152/2006 e art. 13 D.Lgs. n. 209/03, poiché è venuta meno la presunzione di abbandono)

Ipotesi A: Veicolo nei confronti del quale sussiste la presunzione di abbandono su area ad uso pubblico (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

- Se il proprietario non rivendica il veicolo nei sessanta giorni successivi al rinvenimento o alla notificazione, si verificano gli effetti dell'occupazione con traslazione della proprietà in capo all'ente proprietario della strada. **Nei confronti del proprietario, nel caso in cui sia identificabile, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 255 D. Lgs. n. 152/2006 e art. 13 D.Lgs. n. 209/03, essendo stato accertato l'abbandono;**

Ipotesi A: Veicolo nei confronti del quale sussiste la presunzione di abbandono su area ad uso pubblico (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.) .

- Il centro di raccolta, previa cancellazione dal P.R.A. Ai sensi dell'art. 103 del C.d.S., provvede alla demolizione ed al recupero dei materiali. A tal fine, l'organo di polizia comunica al centro di raccolta i dati necessari per la radiazione (veicolo non oggetto di furto, sussistenza delle condizioni di abbandono
- Gli oneri finanziari sono posti a carico dell'ente proprietario della strada su cui il veicolo è rinvenuto

Ipotesi B: Veicolo in sosta per più di sessanta giorni su area pubblica sulla quale sussiste un divieto ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 C.d.s. o su area pubblica a pagamento senza pagamento delle relative tariffe (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

- Accertamento rigoroso delle condizioni previste dalla norma anche attraverso assunzione di informazioni da terzi da assumere a verbale ex art. 13 L. 689/81 o art. 351 c.p.p. e accertamento che nei confronti del veicolo non sia pendente denuncia di furto;
- Rimozione del veicolo previa redazione del relativo verbale e conferimento dello stesso ad un centro di raccolta per la temporanea custodia. Notificazione al proprietario del veicolo, se identificato, dei verbali delle violazioni accertate

Ipotesi B: Veicolo in sosta per più di sessanta giorni su area pubblica sulla quale sussiste un divieto ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 C.d.s. o su area pubblica a pagamento senza pagamento delle relative tariffe (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

- Trasmissione degli atti adottati dall'organo di polizia al sindaco del comune competente per territorio, che procede alla pubblicazione all'albo ai sensi dell'art.928 c.c. nonché alla notifica al proprietario, se reperibile, con l'invito a ritirarlo nel termine di un anno con l'avvertenza della perdita della proprietà del veicolo in caso contrario
- Trascorso il termine di un anno senza che il proprietario rivendichi il veicolo si verifica la traslazione della proprietà del veicolo per invenzione (art. 927 ss. c.c.) con acquisto della stessa da parte del comune, che procederà alla demolizione ¹²³con le modalità di cui sopra oppure alla vendita del veicolo

Ipotesi B: Veicolo in sosta per più di sessanta giorni su area pubblica sulla quale sussiste un divieto ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 C.d.s. o su area pubblica a pagamento senza pagamento delle relative tariffe (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

- Gli oneri finanziari sono posti a carico del comune sul cui territorio il veicolo è rinvenuto.

Ipotesi C: Veicolo/rifiuto rinvenuto su area demaniale o privata e appartenente alle categorie L5, M2, M3, N2, N3 ed altresì rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici

- Accertamento delle condizioni del veicolo/rifiuto (rilievi fotografici, assunzione di informazioni ex art. 13 L. 689/81 e art. 351 c.p.p.). e assunzione di notizie in ordine all'elemento soggettivo della condotta di abbandono (dolo o colpa) ed alla proprietà del medesimo (persona fisica o persona giuridica), circostanza quest'ultima essenziale per fondare una responsabilità di natura amministrativa o penale;
- Accertamento della proprietà dei terreni ove il veicolo è rinvenuto, con successive rigorose indagini in ordine alla eventuale sussistenza di elementi di dolo o colpa per l'abbandono in capo al proprietario del fondo (in contraddittorio)

Ipotesi C: Veicolo/rifiuto rinvenuto su area demaniale o privata e appartenente alle categorie L5, M2, M3, N2, N3 ed altresì rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici

- Valutazione della posizione del proprietario dei terreni per individuare **un eventuale concorso nell'illecito** (di natura amministrativa o penale). In caso di affermazione della responsabilità concorrente contestare allo stesso le medesime violazioni di cui sopra.
- Contestazione all'autore materiale dell'abbandono dell'illecito amministrativo di cui all'art. 192, 231 e 255 D. Lgs. n. 152/2006 (nel caso in cui lo stesso abbia agito in qualità di persona fisica), oppure trasmissione della notizia di reato ex art. 256 comma 2 D. Lgs. n. 152/2006 (nel caso in cui abbia agito in qualità di titolare di impresa o responsabile di ente). Nel primo caso il verbale potrà contenere l'invito a procedere alla rimozione, all'avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi;

Ipotesi C: Veicolo/rifiuto rinvenuto su area demaniale o privata e appartenente alle categorie L5, M2, M3, N2, N3 ed altresì rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici

- Trasmissione al comune competente per territorio della documentazione inerente agli accertamenti condotti, al fine dell'emanazione dell'Ordinanza di cui all'art. 192/3° D. Lgs. n. 152/2006 con diffida a provvedere agli adempimenti prescritti (nei confronti del solo materiale trasgressore oppure anche nei confronti del proprietario dei terreni in concorso con il primo);
- Verifica sull'adempimento nei termini delle prescrizioni contenute nell'ordinanza. In caso negativo, trasmissione alla procura competente della notizia di reato ex art. 255 comma 3 D. Lgs. n. 152/2006 ed altresì comunicazione dell'inadempimento al comune per l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e recupero delle spese

Ipotesi D: Veicolo/rifiuto rinvenuto su area demaniale o privata (veicoli appartenenti alla categoria M1, N1 di cui alla direttiva 70/156/CEE e veicoli a motore a tre ruote così come definiti dalla direttiva 2002/24/CEE con esclusione dei tricicli a motore)

1. Accertamento delle condizioni del veicolo/rifiuto (rilievi fotografici, assunzione di informazioni ex art. 13 L. 68981) e assunzione di notizie in ordine all'elemento soggettivo delle condotte di abbandono ed alle proprietà del medesimo;
2. Contestazione all'autore delle violazioni di cui all'art. 5, 1°c., e art. 13, 2°c., del D. L.gs. 2092003;
3. Obbligo per l'autore dell'illecito di procedere alla rimozione mediante conferimento a centro di raccolta;

Ipotesi D: Veicolo/rifiuto rinvenuto su area demaniale o privata (veicoli appartenenti alla categoria M1, N1 di cui alla direttiva 70/156/CEE e veicoli a motore a tre ruote così come definiti dalla direttiva 2002/24/CEE con esclusione dei tricicli a motore)

4. Trasmissione atti al Sindaco del Comune competente per adozione ordinanza di avvio alla rimozione e ripristino stato dei luoghi. ;

N.B.: Parte della dottrina ritiene che per poter procedere all'emanazione dell'ordinanza di rimozione si indispensabile contestare anche l'art. 255 del D.Lgs 152/2006

Ipotesi B: Veicolo in sosta per più di sessanta giorni su area pubblica sulla quale sussiste un divieto ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 C.d.s. o su area pubblica a pagamento senza pagamento delle relative tariffe (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

- Accertamento rigoroso delle condizioni previste dalla norma anche attraverso assunzione di informazioni da terzi da assumere a verbale ex art. 13 L. 689/81 o art. 351 c.p.p. e accertamento che nei confronti del veicolo non sia pendente denuncia di furto;
- Rimozione del veicolo previa redazione del relativo verbale e conferimento dello stesso ad un centro di raccolta per la temporanea custodia. Notificazione al proprietario del veicolo, se identificato, dei verbali delle violazioni accertate

MODULISTICA

